

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione Lavoro

Ricorso per provvedimento d'urgenza.

ex art 700 c.p.c. con istanza di notifica ex art 151 c.p.c

Per **Sabatino Rita** nata .

il 18/06/1970

elettivamente

domiciliata in Palma Campania (NA) alla via Roma 285 presso lo studio del suo procuratore avv. Pasquale Lauri che la rappresenta e difende giusta procura su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto (*PEC: pasquale.lauri@legalmail.it*)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588,

ed in ogni caso contro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,

AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA con sede in Caserta, in via S.

Lubich, 6 - Area Saint Gobain 81100 C.F. 80100690611, in persona del suo

dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato presso la cui sede in Napoli (NA) -80134- via Armando Diaz n.

11, è *ex lege* domiciliato

E NEI CONFRONTI



Del personale inserito nelle graduatorie di circolo ed istituto di Terza fascia del personale ATA, graduatoria gestita dall' UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA con riferimento all'istituto capofila I.C. A. Moro di Canello Scalo, codice meccanografico CEIC870009.

OGGETTO: Richiesta soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lettera b della legge 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

FATTO

La ricorrente è collaboratrice scolastica, appartenente al personale ATA, regolarmente iscritta nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3^Fascia della medesima categoria per la provincia di Caserta.

La ricorrente inoltrava tempestivamente domanda di inserimento/conferma /aggiornamento per il triennio scolastico 2024/2027 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

Presa visione della graduatoria Ata, la collaboratrice si vedeva attribuire un punteggio di 18,65 invece di 24,15.

Dopo attenta analisi, ella notava di non aver dichiarato i seguenti servizi:

- DAL 07/10/2021 al 08/06/2022 gg. 143 x punti 2,50 c/o ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MORO" CANCELLO SCALO/CE)
- DAL 16/11/2023 al 15/06/2024 gg. 179 x punti 3,00 c/o ISTITUTO COMPRENSIVO "E. FERMI" CERVINO (CE).

In data 9 agosto 2024, a mezzo mail, la ricorrente chiedeva al D.S. dell'I.C. A. Moro di Canello Scalo, codice meccanografico CEIC870009, di rettificare il punteggio per mero errore materiale nella compilazione



dell'istanza di inserimento, istanza totalmente inevasa.

Al fine di dirimere l'insorgente lite, la sig.ra Sabatino Rita, con messaggio di posta elettronica certificata, inviato all' I.C. A. Moro di Canello Scalo, codice meccanografico CEIC870009, in data 12/09/2024, chiedeva il **soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lettera b della legge 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.**

A tale richiesta non veniva dato alcun riscontro dall' I.C. A. Moro di Canello Scalo, codice meccanografico CEIC870009.

Il mancato soccorso istruttorio è illegittimo per le seguenti brevi ragioni di

DIRITTO

L'odierna ricorrente è costretta ad agire con ricorso in via d'urgenza, per chiedere il riconoscimento del punteggio non inserito nella domanda.

SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al c.d. periculum in mora, si rileva innanzitutto che la ricorrente ha agito in sede cautelare per veder immediatamente ripristinato il punteggio che le spetta e che le è stato parzialmente non riconosciuto.

Ebbene, innanzitutto i tempi di un ricorso ordinario pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per la ricorrente di lavorare, in quanto le è stato attribuito un punteggio pari a 18,65 e non 24,15; considerato che un anno di lavoro vale 6 punti, si intuisce facilmente quanto possa pesare la predetta decurtazione sulla posizione in graduatoria della ricorrente.

Infatti, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori che la precedono in graduatoria, di ricevere supplenze al suo posto.



Infatti, altri collaboratori, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

La ricorrente quindi rischia di non lavorare e di vedersi superare in graduatoria da chi evidentemente non ne avrebbe diritto, con ogni conseguenza anche dal punto di vista economico.

Pertanto si rende necessario che l'Ill.mo Giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che ordini all'amministrazione di aderire alla richiesta di soccorso istruttorio al fine di riconoscere il punteggio legittimamente spettante, in modo che la ricorrente risulti inserita in graduatoria con il punteggio corretto.

SUL FUMUS BONI IURIS

I giudici di merito hanno sottolineato che i titoli di servizio non correttamente inseriti in domanda (non importa se per un errore imputabile alla ricorrente ovvero al sistema informatico) devono essere valutati dall'Amministrazione in favore della ricorrente.

Nel caso che ci occupa, la collaboratrice aveva dimenticato di fleggere il servizio sopra indicato e chiedeva al D.S. di procedere a rettifica del punteggio previo riscontro dei servizi sul portale SIDI.

Pertanto, al D.S, sulla base dei principi sopra enucleati, incombeva l'obbligo di verificare la corretta compilazione della domanda.

Inoltre ai sensi dell'art. 6 legge 241/90 il reclamo proposto dalla ricorrente,



seppure in forma atipica, doveva essere accolto: il D.S. doveva accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Tale attività risultava ancora più doverosa in materia di selezione del personale, nell'ottica del principio del "*favor participationis*" senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione, di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non ledeva in alcun modo le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti.

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis eseguenti c.p.c., Voglia contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, ordinare al Ministero convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2024/2027 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Caserta, tenendo conto del servizio prestato:

- DAL 07/10/2021 al 08/06/2022 gg. 143 x punti 2,50 c/o ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MORO" CANCELLO SCALO/CE)

- DAL 16/11/2023 al 15/06/2024 gg. 179 x punti 3,00 c/o ISTITUTO COMPRENSIVO "E. FERMI" CERVINO (CE)

per un totale di 24,15 e comunque, disporre ogni altro provvedimento



d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, ordinare al Ministero convenuto di rideterminare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2024/2027 Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Caserta, tenendo

conto del servizio prestato dalla medesima ricorrente e riconoscendole quindi il punteggio totale di 24,15 e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. domanda di aggiornamento graduatorie;
2. Interrogazione rapporti lavoro Sidi;



3. Reclamo 09/08/2024;
4. richiesta soccorso istruttorio;
5. autocertificazione della situazione reddituale (art.46 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445) esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 9 comma i° bis d.p.r. 30/5/2002 n. 115.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato alla ricorrente inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027 presso Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Caserta.

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio della ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle Graduatorie d'Istituto d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027.

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei



destinatari;

- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla



chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Campania e/o del MIUR.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di crediti di lavoro e che è esente dal contributo unificato come da dichiarazione della ricorrente.

Palma Campania, 15/10/2024.

Avv. Pasquale Lauri

